INFORMAZIENDE

Aggiornamento di redazione al 29/10/2018

Una copia € 1,55 - Abbonamento annuo € 15,50 - IVA corrisposta in base alla normativa vigente
Tariffa **regime libero**: "Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento postale - 70% - DCB Genova"

Novembre 2018
Anno XXVI - nr. 10 (274)

ASSINDATCOLF
Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico

Consulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.84627201 - Fax 010.84627299
www.assindatcolf.ge.it

Legislazione recente

"Decreto Genova": misure di sostegno alle imprese

Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226, del Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 – cd. "Decreto Genova" – sono stati adottati diversi provvedimenti per sostenere la popolazione e le imprese a seguito del crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto.
Con particolare riferimento al mondo del lavoro, il decreto ha disposto la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari. In particolare, per i titolari di partita IVA aventi sede legale o operativa nel comune di Genova, individuati nell'allegato 2 al provvedimento, è stata disposta la sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti di natura tributaria, inclusi quelli relativi a cartelle di pagamento già emesse dagli Agenti di riscossione, scadenti nel periodo 14 agosto – 1° dicembre 2018, con esclusione delle ritenute fiscali operate e versate in qualità di sostituti di imposta. Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il prossimo 20 dicembre 2018.
Allo stato attuale, il decreto è all'esame del Parlamento per la conversione in legge, pertanto è legittimo aspettarsi variazioni e integrazioni rispetto alla versione attualmente in vigore.

Piano Over 40: nuovi fondi dalla Regione Liguria

Il Piano Over 40 è un progetto a co-finanziamento europeo, realizzato dalla Regione Liguria, che prevede percorsi occupazionali finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate con più di 40 anni di età che non percepiscono alcun ammortizzatore sociale, oppure occupate con un reddito annuo inferiore al minimo escluso da imposizione (€ 8.000 per attività di lavoro subordinato o parasubordinato e € 4.800 per lavoro autonomo).
In termini operativi, i lavoratori devono aver sottoscritto un Patto di servizio con i centri per l'impiego in data antecedente all'assunzione, le imprese, in forma di micro, piccole, medie e grandi imprese in forma societaria o di ditta individuale o imprese autonome, possono presentare le istanze unicamente in via telematica sul sito di Filse, per le assunzioni effettuate in una unità operativa ubicata in Liguria.
Sotto il profilo oggettivo, possono fruire del bonus assunzionale i contratti a tempo indeterminato e i contratti a termine di durata pari o superiore a sei mesi, per un importo una tantum pari ad € 4.500 per avvii a tempo indeterminato e pari a 1.000/2.000 euro per le assunzioni a termine con durate rispettivamente pari o superiori a 6/12 mesi. In caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato, sono previste maggiorazione del contributo. Sono esclusi dall'agevolazione i rapporti di apprendistato, lavoro domestico e collaborazione coordinata e continuativa.
Per l'accesso al bonus, il datore di lavoro deve essere titolare di numerosi requisiti in tema di rispetto delle normative di lavoro, sicurezza, legislazione, nonché deve realizzarsi un incremento occupazionale netto e trova applicazione il regime de minimis.
Le domande, in modalità on line e firmate digitalmente, possono essere presentate fino al 30 settembre 2019, nell'ambito di specifiche risorse stanziate e fino ad esaurimento delle stesse.

CONFEDILIZIA

ASSOCIAZIONE PROPRIETÀ EDILIZIA

Al servizio dei proprietari di case dal 1914

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Dario Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
dott.ssa Caterina Gaggiolo
rag. Stefano Dagnino

dott.ssa Federica Minervini
dott.ssa Elisa Torre
dott.ssa Eleonora Canu
rag. Daniela Grillà
dott.ssa SaraVollero
dott. Stefano Mattioli
dott.ssa Federica Castagnola
dott. Giacomo Prandi
dott.ssa Sara Biancalana
dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott. Paolo Maiorelli

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari

Decreto fiscale: pubblicazione in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 2018, n. 247, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
In particolare, il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, in tema fiscale/lavoristico prevede:
– rottamazione-ter, in applicazione della quale, per chi aveva già beneficiato della rottamazione-bis e ha versato almeno una rata, è possibile ridefinire il proprio debito tributario con l'esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, rateizzare il pagamento fino a 10 rate consecutive in 5 anni con interesse del 2% e compensare i debiti tributari con i crediti nei confronti della P.A., in tal senso il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2019;
– stralcio dei debiti fino a 1.000 euro;
– definizione agevolata;
– disposizioni in materia di prorogabilità dell'integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Centro Formazione eDotto Parodi School

Centro Formazione eDotto
Parodi School
Formazione a costo zero:
chiedici come ottenere il contributo
riservato alla tua azienda!
Via Martiri della Libertà, 303r
Campomorone - 16014 GENOVA
Claudio Favafabbri: 340 810 3345
Alessandra Romano: 340 598 8041

circolari & messaggi

MINISTERO DEL LAVORO

CIGS per aziende cessate: prime istruzioni

Il Ministero del lavoro, con circolare 4 ottobre 2018, n. 15, ha fornito indicazioni operative in tema di criteri per l'accesso alla CIGS, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 28 settembre 2018, n. 109 - c.d. Decreto Genova.
Il documento illustra i nuovi criteri per l'approvazione dei programmi di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva, e per le quali non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori.

CONFINDUSTRIA GENOVA
Associazione Industriali della Provincia di Genova
Il più importante punto di riferimento dell'industria privata genovese
Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it
Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845

Il trattamento potrà essere concesso a decorrere dal 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 109/2018) e per gli anni 2019 e 2020.
La nuova normativa stabilisce che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga alle disposizioni vigenti e può essere riconosciuto, alla presenza di determinate condizioni, fino a 12 mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 ed entro un ammontare definito di risorse stanziate.

Lavoro intermittente: limiti allo straordinario

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 24 ottobre 2018, n. 6, ha offerto chiarimenti in tema di applicabilità al lavoratore intermittente della disciplina del lavoro straordinario.
Il Ministero ha stabilito che la facoltà in capo al datore di lavoro di attivare il contratto intermittente per fronteggiare esigenze e tempi non predeterminabili, non comporta l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa e alla contrattazione collettiva applicabile.

AGENZIA ENTRATE

Detassazione premi: solo con risultato incrementale

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E, ha reso noto che, affinché sia applicabile il regime di tassazione agevolata ai premi di risultato erogati a seguito di accordi aziendali di produttività, gli accordi stessi devono prevedere criteri di misurazione che consentano di rilevare gli incrementi degli obiettivi premiali rispetto a un periodo c.d. congruo, la cui durata deve essere individuata dal contratto collettivo aziendale sottoscritto con le Organizzazioni sindacali.
Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto a valori antecedenti l'inizio del periodo di maturazione del premio.
Pertanto, se gli obiettivi premiali, seppure raggiunti, sono individuati in senso assoluto, in cifra fissa, senza comparazione con i valori registrati all'inizio del periodo, l'agevolazione non risulta applicabile.

Impatriati: requisiti di accesso

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello 11 ottobre 2018, n. 32, ha precisato che, sotto il profilo soggettivo, può fruire del beneficio per gli impatriati, il lavoratore in possesso dei requisiti di seguito esposti:
- titolarità di diploma di laurea;
- iscrizione, per i due periodi d'imposta antecedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, all'Aire con relativa assenza di residenza fiscale e dimora in Italia;
- assenza, nel territorio del nostro Stato, del centro principale dei propri affari e interessi.

Servizi sostitutivi di mensa tramite App: trattamento fiscale

L'Agenzia delle entrate, con principio 8 ottobre 2018, n. 3, è intervenuta in tema di servizi sostitutivi di mensa, nel particolare caso di servizio reso tramite apposita "App Mobile" per smartphone.
In termini analitici, i tecnici hanno ritenuto che l'app sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto e rientri nella disposizione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del DPR. n. 917/1986, laddove è disposto che: *"Non concorrono a formare il reddito ... le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi..."*.

Impatriati: sì al regime speciale con un nuovo ruolo

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76/E, ha offerto alcuni chiarimenti in merito al regime agevolato che riguarda i lavoratori impatriati, commentando il disposto della propria circolare n. 17E/2017, laddove si escludono dall'accesso all'agevolazione i lavoratori che rientrano in Italia da distacchi all'estero *"in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro si pone in sostanziale continuità con la*

precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma".
L'Agenzia precisa che, nel particolare caso di un lavoratore dipendente di nazionalità italiana, laureto, operante all'estero dall'anno 2004 al settembre 2015, in applicazione di un contratto di distacco e rientrato nel settembre 2015 con l'attribuzione di un nuovo ruolo, possono ritenersi sussistenti i presupposti espressi dal D. Lgs. n. 147/2015, secondo i quali il lavoratore impatriato possa essere ammesso a beneficiare dell'agevolazione dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Bilateralità: tassazione dei contributi

L'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 4 ottobre 2018, n. 24, ha stabilito che i contributi versati all'Ente bilaterale in applicazione della contrattazione collettiva di settore, non obbligatoria per legge, e aventi finalità assistenziale, sono soggetti a tassazione come redditi di lavoro dipendente, non rientrando nelle esplicite ipotesi di esclusione dal reddito.
Considerando invece il diverso aspetto delle prestazioni erogate dagli Enti bilaterali, è stato, invece, chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del DPR n. 917/1986.
In termini analitici, l'Agenzia ha considerato le somme erogate ai dipendenti di un'azienda a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per assistenza a disabili, non imponibili ai fini fiscali in quanto non inquadrabili in nessuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6. Considerando il particolare caso delle somme erogate a titolo di rimborso delle spese di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, è stato ritenuto invece che tali contributi rientrino tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Operativamente, la circostanza che i lavoratori percepiscano le citate elargizioni per il tramite del proprio datore di lavoro e non direttamente dall'Ente bilaterale di categoria che sostiene direttamente l'onere, non incide sul trattamento fiscale delle somme erogate, visto che sono corrisposte ai lavoratori in ragione dei contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all'Ente stesso.

Trasferte: rimborsabilità delle spese di trasporto

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello 4 ottobre 2018, n. 22, ha ribadito l'interpretazione letterale della normativa vigente, in applicazione della quale i rimborsi delle spese di trasporto sono esenti ove siano operati dietro presentazione di idonea documentazione.
Sotto il profilo operativo, l'Agenzia precisa che per escludere dal reddito imponibile del lavoratore i citati rimborsi non è necessario che la documentazione giustificativa sia intestata al lavoratore che effettua la trasferta, dal momento che per dimostrare che uno specifico onere è stato sostenuto in occasione della trasferta stessa, è sufficiente che le spese risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte e che siano attestate dal dipendente tramite una nota riepilogativa.

Ricercatori residenti all'estero e fruibilità degli incentivi

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello 11 ottobre 2018, n. 33, ha ricordato i requisiti che deve possedere un ricercatore assunto da una società avente sede nel nostro Paese, al fine di fruire degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero:
- aver risieduto stabilmente all'estero nel periodo antecedente all'assunzione;
- aver svolto documentata attività di ricerca all'estero per almeno 2 anni continuativi;
- aver acquisito la residenza fiscale in Italia;
- aver acquisito la residenza anagrafica in Italia conseguentemente all'instaurazione del rapporto di lavoro in territorio italiano.

Assunto quanto precede, con particolare riferimento alla tempistica dell'acquisizione della residenza in Italia, l'Agenzia precisa che ove la residenza non venga conseguita subito dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro in Italia, non rendendo ravvisabile un collegamento immediato tra il rientro in Italia e l'inizio dell'attività di ricerca nel nostro Paese, le agevolazioni per gli impatriati non risultano applicabili.

Lavoratore straniero rientrato in Italia e regime impatriati

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello 23 ottobre 2018, n. 45, ha chiarito che per lo straniero dipendente di una società italiana e distaccato all'estero, al momento del rientro in Italia è possibile beneficiare del regime per gli impatriati, sempreché le mansioni svolte nel nostro paese al momento del rientro presentino elementi di discontinuità rispetto a quelle esercitate in Italia prima del distacco all'estero.
In termini operativi, il rientro in Italia di un lavoratore straniero che venga assegnato da una società italiana a un nuovo ruolo di portata superiore rispetto al precedente esercitato nel nostro paese, per effetto dell'esperienza maturata all'estero, consente l'ammissione a fruire della suddetta agevolazione.

INPS

Prestazioni occasionali: modifiche dopo il Decreto Dignità

L'Istituto, con circolare 17 ottobre 2018, n. 103, ha offerto istruzioni per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale nel quadro delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 87/2018, che ha definito regimi speciali nei settori agricoltura, turismo ed Enti locali e nuove modalità di pagamento delle prestazioni.
Sotto il profilo soggettivo, le prestazioni occasionali possono essere rese dalle seguenti tipologie di soggetti: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative/di sostegno del reddito.
Considerando in particolare le aziende alberghiere, il ricorso al lavoro occasionale è consentito, per quei datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze non più di otto lavoratori a tempo indeterminato, per le tipologie di imprese tra quelle di seguito indicate: alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, aree di campeggio e aree

Lo Studio Associato Lupi & Puppo partecipa a:

PROGETTO SICUREZZA S.r.l.

Sicurezza sul lavoro - Ambiente - Qualità - Igiene degli alimenti

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale

Sede di Genova: Piazza Colombo 3/2 - Tel. 010.565.895 - 010.543.520 - Fax 010.561.996
E-mail: info@progettosicurezza-ge.it

attrezzate per camper e roulotte.
Sotto il profilo economico, si ricorda che la retribuzione oraria non può essere inferiore a 9 euro e dunque a 36 euro giornalieri, anche in presenza di durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera inferiore a quattro ore.
A livello amministrativo, la dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa, da effettuarsi almeno un'ora prima l'inizio della prestazione, deve contenere le seguenti informazioni: dati anagrafici e identificativi del prestatore; luogo di svolgimento della prestazione; oggetto della prestazione; data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni; compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
La procedura consente l'utilizzo di un calendario giornaliero in cui l'utilizzatore può indicare l'arco temporale di svolgimento della prestazione, fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Gestione separata e regolamentazione comunitaria applicabile

L'Istituto, con circolare 16 ottobre 2018, n. 102, sulla base dei recenti interventi legislativi in materia di Gestione separata, ha offerto indicazioni in merito alla corretta attuazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, ai soggetti iscritti alla Gestione separata, fornendo in particolare chiarimenti sugli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti in contemporanea in diversi Stati dell'Unione europea.

Edilizia: monitoraggio del ticket di licenziamento

L'Istituto, con messaggio 24 ottobre 2018, n. 3933, ha chiarito che, per comprovare la condizione di esonero dal pagamento del ticket di licenziamento da parte delle imprese edili che effettuino licenziamenti per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il datore di lavoro deve fornire agli Organi ispettivi la lettera di assunzione, da cui si possa desumere cantiere/sede legale e la mansione del dipendente, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione "fine cantiere o completamento lavori" e la data di cessazione del rapporto. L'Istituto precisa altresì che, all'atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale può legittimamente essere diverso dal cantiere/sede di lavoro finale.
Operativamente, la documentazione sopra riportata, può essere trasmessa all'Istituto anche tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale.

Premi di produttività: condizioni di decontribuzione

L'Istituto, con circolare 18 ottobre 2018, n. 104, ha illustrato le condizioni di accesso allo sgravio contributivo sui premi di risultato, introdotto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, consistente nell'agevolazione contributiva di seguito riportata, sulla quota di premio di risultato non superiore a 800 euro.
Si ricorda che affinché i premi di risultato possano fruire dell'abbattimento di venti punti percentuali sull'aliquota INPS c/ditta e della completa decontribuzione per la quota c/dipendente, è necessario che nell'accordo sindacale sottostante l'erogazione del premio, siano previste misure di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità di cui al D.I. 25 marzo 2016, in altri termini, siano previsti strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori *"da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti".*
L'Istituto ricorda che possono essere agevolati, a seguito del coinvolgimento paritetico, i premi di risultato variabili previsti da contratti collettivi di secondo livello sottoscritti successivamente al 23 aprile 2017.
L'Istituto ha infine illustrato le modalità di recupero dello sgravio, che potrà essere effettuato dall'UniEmens di novembre 2018

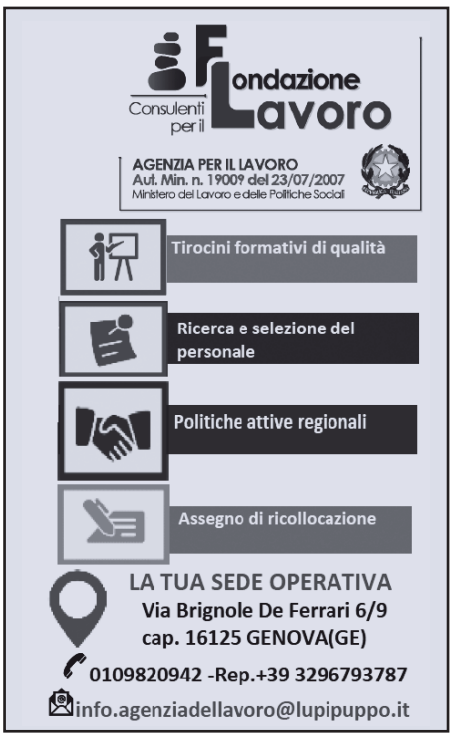

Scadenzario Ottobre 2018

CONTRATTAZIONE: VARIAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI E RINNOVI

ALIMENTARI - Aziende industriali: Minimi tabellari
ALIMENTARI - Cooperative: Minimi tabellari
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA: Minimi tabellari
CREDITO: Minimi retributivi
EDILI - Aziende industriali - OPERAI - CASSA EDILE GENOVESE: Incremento della contribuzione c/ditta. Nei contributi dovuti alla Cassa Edile Genovese, a partire dal 1° ottobre 2018, è compreso uno 0,35% dovuto per l'avvio di un nuovo fondo per l'assistenza sanitaria integrativa.
EDILI - Aziende industriali - IMPIEGATI: A partire dal 1/10/2018 è previsto il versamento di una contribuzione dello 0,26% c/ditta per il finanziamento dell'Assistenza Sanitaria Integrativo, le cui modalità di effettuazione devono essere chiarite dalla Cassa Edile.
IGIENE AMBIENTALE - Aziende private: Incremento dell'indennità integrativa
GOMMA E PLASTICA - Piccola e media industria: Minimi tabellari
LAVANDERIE - Artigianato: Minimi retributivi
METALMECCANICA, ORIFICERIA, ODONTOTECNICA - Aziende artigiane: Una tantum: erogazione della seconda tranche spettante ai lavoratori in forza alla data del 24/4/2018 a copertura del periodo gennaio 2015-aprile 2018
METALMECCANICI - Confindustria: Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano in corso d'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008"
SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS: Rinnovo del CCNL: minimi retributivi
SPETTACOLO - Imprese settore artistico e sportivo: IVC
TESSILI MODA – Aziende artigiane: Minimi tabellari

INFORMAZIENDE

Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Martin Piaggio, 15 - 16122 Genova - Stampa: Litograph S.r.l., Via Geirato, 94R, Genova - Pubblicazione mensile, iscrizione Registro Stampa del Tribunale di Genova n° 32 del 14/10/93 - Direttore responsabile: Dario Lupi - Coordinatrice: Cristina Biancalani - Editrice COMSAS S.r.l.